



Copia

COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO N. 287 DEL 31/07/2026

OGGETTO:

ORDINANZA DEL SINDACO N. 32/2 DEL 22.04.2026 DI ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 1/23 DEL 23.03.2026 – AI SENSI DELL'ART. 192, COMMA 3 DEL D. LGS. 152/2006 PER LA RIMOZIONE E PER L'AVVIO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI PRESSO L'IMMOBILE INDUSTRIALE DI VIA FRASCHETTI N. 37, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N. 19, PARTICELLA N. 622. RICORSO AL TAR PIEMONTE PROPOSTO DALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MILLENNIUM PROJECT SRL –COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PATROCINATORE.

L'anno duemilaventisei del mese di luglio del giorno trentuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2013 è stata approvata la nuova Dotazione Organica del personale;

Dato atto che nel Comune di Balangero non è previsto personale con qualifica dirigenziale;

Richiamato l'art. 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che testualmente recita: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica e norme di accesso, approvato con deliberazione G.C. n. 67 del 30/03/1999, integrata con deliberazione G.C. n. 49 del 22/05/2012, e come modificata da ultimo dalla deliberazione G.C. n. 84 del 11/10/2022;

Visto il Decreto n. 1/2026 e n. 2/2026 del 02/01/2026 per la nomina dei Responsabili dei vari settori comunali, emessi dal Sindaco;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2026/2028;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2026 – P.R.O.;

Premesso che in seguito a comunicazioni da parte dell'Avvocato Roberto Nosenzo, con studio a Casale Monferrato (AT) in Via della Biblioteca n. 4, in qualità di Curatore nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale, presso il Tribunale di Torino, dell'impresa individuale CHORUS di Baghini Antonio e in seguito a verifiche in loco espletate in data 19-20 febbraio 2025 è stata accertata, presso un immobile industriale – artigianale ubicato in Via Fraschetti n. 37, la presenza di una consistente quantità di rifiuti derivanti dalla attività di sverniciatura gestita da parte dell'impresa CHORUS medesima consistenti in circa *“n. 114 cubi porta liquidi con contenuto sconosciuto – n. 50 fusti in plastica da 25 litri con contenuto sconosciuto – n. 6 fusti in ferro blu da 200 litri circa con contenuto sconosciuto”*;

Richiamata la nota prot. n. 4387 del 24.04.2025 con la quale il Comune di Balangero ha notificato a tutti i soggetti coinvolti la Comunicazione di avvio del procedimento – Legge 241/1990 preordinata alla emissione di ordinanza ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D. LGS. 152/2006 per la rimozione e per l'avvio a smaltimento dei rifiuti presenti presso l'immobile di cui sopra;

Considerato che:

- l'immobile in questione, ubicato in Via Fraschetti n. 37, è distinto al catasto terreni al foglio n. 19, particella n. 420 ed al catasto fabbricati al foglio 19, particella n. 622, sub da definire, risulta in proprietà alla Società MILLENNIUM PROJECT SRL – P. IVA 07767590016, con sede a Ciriè (TO) in Frazione Borche n. 20 la quale, per quanto accertato, con condotta gravemente colposa, ha concesso l'utilizzo dell'immobile alla Società CHORUS di Baghini Antonio – avente per oggetto sociale un'attività sensibile per la produzione di rifiuti – in assenza di qualsivoglia contratto di affitto regolarmente registrato e senza porre in essere alcun monitoraggio conoscitivo sulla attività svolta dalla predetta Società;
- la succitata Società MILLENNIUM PROJECT SRL, in qualità di proprietaria dell'area, ha inoltre omesso di svolgere qualsiasi attività di vigilanza sull'immobile e di adozione di qualsiasi altra cautela finalizzata ad evitare l'abbandono di rifiuti;
- la Società MILLENNIUM PROJECT SRL, da quanto in atti, risulta in regime di liquidazione, con la Dott.ssa Mariavirgina Ragni in qualità di Liquidatrice nominata;
- da quanto in atti, ed in particolare dalla visura presso il Registri Imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Torino, la proprietà della summenzionata Società MILLENNIUM PROJECT SRL risulta essere in capo ai seguenti soggetti: Alessandrini Luca quale erede di Blotto Alessandra, con tutore nominato nella persona di Alessandrini Danilo in qualità di genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, e Blotto Luciano;

richiamata la nota prot. n. 8078 del 24.07.2025 con la quale è stata inviata comunicazione di avvio del procedimento anche al signor Alessandrini Luca quale erede di Blotto Alessandra, con tutore nominato nella persona di Alessandrini Danilo in qualità di genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, con notificazione in data 18.08.2025;

richiamata la comunicazione mediante PEC a firma della Dott.ssa Ragni Mariavirginia in data 15.04.2026 con la quale precisa che il Tribunale di Ivrea, Sezione Civile e Concorsuale, con sentenza n. 73/2025 del 17.07.2025 pubblicata il 13.08.2025, ha dichiarato l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti della MILLENNIUM PROJECT SRL in liquidazione, nominando Curatore il Dott. Dario Spadavecchia, e richiede che ogni comunicazione riguardante la MILLENNIUM PROJECT SRL in liquidazione venga inviata direttamente al Curatore;

richiamato l'art. 192 del D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale – il quale sancisce il divieto all'abbandono ed al deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, con obbligo dell'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti medesimi con ripristino dello stato

dei luoghi, da parte del soggetto responsabile, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area;

richiamato in particolare il comma 4 dell'art. 192 del D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale – ai sensi del quale: *“qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”*;

richiamato, analogamente l'art. 239 del medesimo D. LGS. - Principi e campo di applicazione – il quale individua in capo al soggetto responsabile dell'inquinamento l'obbligo di bonifica, in ossequio al principio "chi inquina paga";

richiamato il principio espresso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 26.01.2021, per il quale: *“ricade sulla curatela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 d.lgs. n. 152-2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare”*;

richiamato altresì il principio espresso dalla pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, in relazione alla posizione del proprietario dell'immobile, in forza del quale: *“il requisito della colpa postulato dall'art. 192, del d.lgs. n. 152/2006, consiste oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all'abbandono dei rifiuti, anche nell'omissione di quei doverosi controlli che – soli – potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 2746 del 21.03.2024); invero, *“in relazione ai soggetti passivi dell'ordine di rimozione di rifiuti previsto dall' art. 192, co. 3 cit., va ribadito come lo stesso possa essere indirizzato anche nei confronti del proprietario dell'area, pur non essendo lo stesso l'autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2018, n. 4781 e 17 luglio 2014, n. 3786)”*; la norma in questione impone *“all'amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti”* (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 2171 del 15.03.2021);

richiamata la sentenza del Consiglio di Stato del 20 novembre 2023, n. 9928 che pone analogo obbligo nei confronti del curatore fallimentare in quanto detentore dei beni oggetto del fallimento;

richiamata l'ordinanza n. 1/23 del 23.03.2026 con la quale il Sindaco ha ordinato ai seguenti soggetti:

Baghini Antonio (CF: BGH NTN 55T14 G088J) nato a Orbetello (GR) il 14.12.1955, residente a Ponderano (BI) in Via Navellana n. 14.bis, in qualità di Legale rappresentante dell'impresa individuale CHORUS (P. IVA 02676600022) con sede legale a Nichelino (TO) in Via Calatafimi n. 40, oggetto di Liquidazione Giudiziale presso il Tribunale di Torino – in qualità di responsabile e produttore dei rifiuti;

Avvocato Nosenzo Roberto con studio a Casale Monferrato (AL) in Via Biblioteca n. 4, in qualità di Curatore nell'ambito della procedura di Liquidazione Giudiziale presso il Tribunale di Torino dell'impresa individuale CHORUS di Baghini Antonio (P. IVA 02676600022) con sede legale a Nichelino (TO) in Via Calatafimi n. 40;

Dott.ssa Ragni Mariavirginia con studio a Torino in Corso Francia n. 177 bis, in qualità di Liquidatrice della Liquidazione Giudiziale della Società MILLENNIUM PROJECT SRL – P. IVA 07767590016, con sede a Ciriè (TO) in Frazione Borche n. 20;

- a) di provvedere entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza alla rimozione ed al conferimento in discarica autorizzata di tutti i rifiuti di cui nelle premesse, e di ogni altro rifiuto ivi depositato, presenti presso l'immobile sito a Balangero

in Via Fraschetti n. 37, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 19, particella n.662, sub. da definire, ma indicato come capannone D / parte A sull'estratto planimetrico allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale - categoria D/1, consistenti in: "n. 114 cubi porta liquidi contenuto sconosciuto – n. 50 fusti in plastica da 25 litri contenuto sconosciuto – n. 6 fusti in ferro blu da 200 litri ca contenuto sconosciuto" e di ogni altra tipologia di rifiuto presente all'interno ed eventualmente all'esterno dell'immobile, trasmettendo, entro i successivi 7 giorni, la documentazione di comprova al Comune di Balangero;

- b) di provvedere, preventivamente e poi successivamente a quanto ordinato al punto a), al costante e continuo monitoraggio del sito al fine di evitare eventi potenzialmente in grado di contaminare il sito e, nel caso si verificano tali eventi, l'obbligo di adottare le misure previste dall'art. 242 del D. LGS. 152/2006.*
- c) di confermare, ad avvenuto smaltimento dei rifiuti, stante le particolari caratteristiche dei medesimi, l'avvenuto ripristino dell'originario stato dei luoghi, previo l'espletamento dei necessari accertamenti tecnici con analisi chimiche, con risultanze da trasmettere entro i successivi 30 giorni al Comune di Balangero ed all'ARPA Piemonte.*

Preso atto che, in forza della già menzionata comunicazione a firma della Dott.ssa Ragni Mariavirginia in data 15.04.2026 con la quale ha reso notizia sulla nomina del Curatore il Dott. Dario Spadavecchia quale curatore della Soc. MILLENNIUM PROJECT SRL in liquidazione, si è ritenuto di estendere gli obblighi di cui alla succitata ordinanza n. 1/23 del 23.03.2026 anche al Curatore della Liquidazione Giudiziale della MILLENNIUM PROJECT SRL, previo annullamento dell'Ordinanza emessa n. 1/23 del 23.03.2026;

richiamata l'ordinanza del Sindaco n. 32/2 del 22.04.2026 con la quale si è ordinato:

- 1) l'annullamento dell'ordinanza n. 1/23 del 23.03.2026 per le motivazioni di cui nelle premesse integralmente richiamate;*
- 2) ai seguenti soggetti:*
 - Sig. BAGHINI Antonio (CF: BGH NTN 55T14 G088J) nato a Orbetello (GR) il 14.12.1955, residente a Ponderano (BI) in Via Navellana n. 14.bis, titolare dell'impresa individuale CHORUS DI BAGHINI ANTONIO (P. IVA 02676600022) con sede legale in Nichelino (TO), Via Calatafimi n. 40, in Liquidazione Giudiziale – in qualità di responsabile e produttore dei rifiuti;*
 - Avv. NOSENZO Roberto, con Studio in Casale Monferrato (AL), Via Biblioteca n. 4, in qualità di Curatore della Liquidazione Giudiziale dell'impresa individuale CHORUS DI BAGHINI ANTONIO (P. IVA 02676600022) con sede legale in Nichelino (TO), Via Calatafimi n. 40;*
 - Società MILLENNIUM PROJECT SRL in liquidazione – P. IVA 07767590016, con sede in Ciriè (TO), Frazione Borche n. 20, in persona della Dott.ssa RAGNI Mariavirginia, con Studio in Torino, Corso Francia n. 177 bis, in qualità di Liquidatrice e legale rappresentante, nonché in persona del Dott. SPADAVECCHIA Dario, con Studio in Torino, Corso Alessandro Tassoni n. 12, in qualità di Curatore della Liquidazione Giudiziale;*

di adottare i seguenti adempimenti:

- a) provvedere entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza alla rimozione ed al conferimento in discarica autorizzata di tutti i rifiuti di cui nelle premesse, e di ogni altro rifiuto ivi depositato, presenti presso l'immobile sito a Balangero in Via Fraschetti n. 37, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 19, particella n.662, sub. da definire, ma indicato come capannone D / parte A sull'estratto planimetrico allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale - categoria D/1, consistenti in: "n. 114 cubi porta liquidi contenuto sconosciuto – n. 50 fusti in plastica da 25 litri contenuto sconosciuto – n. 6 fusti in ferro blu da 200 litri ca contenuto sconosciuto" e di ogni altra tipologia di rifiuto presente all'interno ed eventualmente all'esterno dell'immobile, trasmettendo, entro i successivi 7 giorni, la documentazione di comprova al Comune di Balangero;*
- b) provvedere, preventivamente e poi successivamente a quanto ordinato al punto a), al costante e continuo monitoraggio del sito al fine di evitare eventi potenzialmente in*

grado di contaminare il sito medesimo e, nel caso si verificano tali eventi, l'obbligo di adottare le misure previste dall'art. 242 del D. LGS. 152/2006;

- c) confermare, ad avvenuto smaltimento dei rifiuti, stante le particolari caratteristiche dei medesimi, l'avvenuto ripristino dell'originario stato dei luoghi, previo l'espletamento dei necessari accertamenti tecnici con analisi chimiche, con risultanze da trasmettere entro i successivi 30 giorni al Comune di Balangero ed all'ARPA Piemonte.*

Preso atto che al protocollo n. 7888 del 11.07.2026 è pervenuta notifica con ricorso al TAR Piemonte, a firma dell'avvocato Teodosio Pafundi del Foro di Torino, in nome e per conto della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MILLENNIUM PROJECT SRL in persona del Curatore e legale rappresentante in carica Dott. Dario Spadavecchia, per l'annullamento della summezionata ordinanza del Sindaco di Balangero n. 32/2 del 22.04.2026;

Dato atto che l'Amministrazione, valutate le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso, ritiene sussistenti validi motivi per resistere in giudizio, a tutela dell'interesse pubblico e della legittimità dell'azione amministrativa di questo Ente;

Considerato che il Comune non dispone, all'interno della propria struttura organizzativa, di personale in possesso delle specifiche professionalità e competenze richieste per la difesa tecnica nel giudizio in oggetto, anche in considerazione della materia trattata e del grado di giurisdizione, e che pertanto si rende necessario conferire incarico ad un professionista esterno;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco la rappresentanza legale dell'Ente;
- l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, che individua le competenze della Giunta Comunale;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in tema di funzioni e responsabilità dei Responsabili di Servizio, che riserva alla dirigenza/responsabili gli atti di gestione, ivi compresi gli affidamenti di incarichi e l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 13, comma 2, e l'art. 56, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che escludono dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici i servizi legali concernenti la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in arbitrati, conciliazioni o procedimenti giudiziari, fermo il rispetto dei principi generali ex art. 3 del medesimo Codice;
- il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

Richiamati i principi giurisprudenziali in materia di affidamento di incarichi legali da parte degli enti locali, ed in particolare:

- Cass. SS.UU. n. 12868/2005 e Cass. n. 27579/2018, secondo cui, salva diversa previsione statutaria, la rappresentanza processuale del Comune compete al Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente;
- T.A.R. Molise, sentenza n. 131/2020, che ha riconosciuto in capo al Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, la competenza all'adozione degli atti di gestione delle procedure di affidamento;
- Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Lazio, sentenza n. 509/2021, che ha ribadito la legittimità dell'affidamento fiduciario degli incarichi di patrocinio legale, fermo il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata motivazione;

Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 68 del 21.07.2026 ha autorizzato la costituzione in giudizio del Comune di Balangero nel giudizio promosso dalla LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MILLENNIUM PROJECT SRL presso il TAR Piemonte, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente per le motivazioni esposte in premessa, dando ampio mandato di rappresentanza al Sindaco ed al Responsabile di Settore di formalizzare l'incarico al legale patrocinatore individuato;

Sentito a riguardo l'Avvocato Andrea Castelnuovo, con studio a Torino in Via San Francesco da Paola n. 37 – TORINO – PIVA 07169400012 – CF CST NDR 69B18 L219A, già assegnatario dell'incarico di consulenza annuale 2026, il quale ha trasmesso la seguente offerta economica per assumere il patrocinio:

Onorari = euro 2.600,00

Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) = euro 390,00

Parziale = euro 2.990,00

Cassa Avvocati (4%) = euro 119,60

Totale imponibile = euro 3.109,60

IVA 22% su Imponibile = euro 684,11

Totale di spesa = euro 3.793,71

A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese) = euro 598,00

Netto a pagare = euro 3.195,71;

Verificati:

- il curriculum professionale prodotto;
- la regolarità contributiva;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: tutela del Comune in sede giurisdizionale amministrativa;
- Importo del contratto: euro 2.990,00;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Richiamato il D. LGS. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D. LGS. 36/2023;

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente quanto citato nelle premesse;
2. Di procedere a una variazione compensativa al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028 come da seguente prospetto:
 - **Diminuzione di € 1.409,89 dal capitolo di spesa 580.4.1** avente oggetto *"Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzioni lavori, collaudi"*
 - **Aumento di € 1.409,89 al capitolo di spesa 580.18** *"Spese per liti arbitraggi e risarcimenti"*
3. In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale di cui nelle premesse, di incaricare l'Avvocato Andrea Castelnuovo, con studio a Torino in Via San Francesco da Paola n. 37 – TORINO – PIVA 07169400012 – CF CST NDR 69B18 L219A, per il patrocinio del Comune nel contenzioso di cui nelle premesse;
4. Di corrispondere al legale patrocinatore la seguente somma:
Onorari = euro 2.600,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) = euro 390,00
Parziale = euro 2.990,00
Cassa Avvocati (4%) = euro 119,60
Totale imponibile = euro 3.109,60
IVA 22% su Imponibile = euro 684,11
Totale di spesa = euro 3.793,71
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese) = euro 598,00
Netto a pagare = euro 3.195,71;

5. Di imputare la spesa di euro 3.793,71 a carico al seguente intervento del bilancio corrente: **580.18.1 - "Spese per liti e arbitraggi"**;
6. Di dare atto del seguente codice CIG del presente affidamento: **BC855BF7CC (euro 2.990,00)**;
7. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Bellino Gianfranco (0123.345624 – 345617 – mail: tecnico@comune.balangero.to.it).

Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
F.to: BELLINO Geom. Gianfranco